

Allegato

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 3 Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 4 Nuclei operativi integrati ed Ufficio Operativo

Art. 5 Comitato provinciale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 7 Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, il presente regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall'art. 7 del d.lgs. 81/08, di seguito Comitato.

ARTICOLO 2

Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (rif.) e potrà delegare il Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale o il Dirigente d'Unità Organizzativa con funzioni riguardante la materia salute e sicurezza nei luoghi. Il Comitato si compone come previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del citato DPCM 21 dicembre 2007.

ref. **decisione del 25 gennaio 2007**, con cui la Conferenza delle Regioni ha previsto che, nell'ambito della materia "tutela e sicurezza del lavoro", attribuita precedentemente alla Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, le tematiche più strettamente riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro venissero istruite dalla Commissione Salute, anche in riferimento alla normativa vigente in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; mentre la Commissione Istruzione e Lavoro restasse comunque coinvolta per tutti gli aspetti attinenti le politiche del lavoro

ARTICOLO 3

Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato assolve i compiti previsti dal DPCM 21 dicembre 2007 ed, in particolare, cura affinché i bisogni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, presenti a livello locale, rilevati ed espressi dalle singole Istituzioni componenti, siano tradotti e sviluppati in piani di attività e progetti operativi, in coerenza alle esigenze e alle priorità regionali. Parimenti, si adopera affinché le criticità riscontrate nei diversi territori provinciali nell'esercizio delle attività di vigilanza da parte dei diversi soggetti istituzionali siano discusse, analizzate e superate; si caratterizza quale luogo in cui le esperienze locali sono presentate e, ove opportuno, valorizzate in coerenza agli indirizzi regionali.

Altresì il Comitato:

- a) propone nuovi indirizzi di programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, ispezione, controllo, anche al fine di individuare future linee strategiche di intervento, sulla base delle conoscenze delle diverse aree territoriali;
- b) promuove e coordina la comunicazione, l'informazione e la formazione attivando sinergie tra le diverse istituzioni competenti in materia;
- c) è informato degli esiti della raccolta e dell'analisi delle informazioni relative ai fenomeni infortunistici e ai rischi;
- d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali in grado di orientare i comportamenti dei datori di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale.

ARTICOLO 4

Nuclei operativi integrati ed Ufficio Operativo

In ottemperanza dell'art. 2 comma 2 del DPCM 21 dicembre 2007, per nuclei operativi si intendono gruppi di lavoro istituiti al fine di:

- elaborare protocolli operativi dando attuazione alle azioni definite dalle AA.SS.LL. all'interno dei Piani di programmazione delle attività di vigilanza, ispezione e controllo;

- sottoscrivere ed applicare protocolli d'intesa tra:

- a) Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e Direzione Regionale del Lavoro
- b) Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed INAIL.

Presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale è istituito l'Ufficio Operativo, ai sensi dell'art.2 del DPCM 21 dicembre 2007.

ARTICOLO 5

Comitati di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Al Comitato compete stimolare, governare e presidiare che nelle province siano attivati gli organismi provinciali di cui all'art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007. Detti organismi, denominati Comitati provinciali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono presieduti dalle Aziende Sanitarie Locali e sono integrati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale. In presenza di più Aziende Sanitarie locali nello stesso territorio provinciale, secondo il principio della semplificazione e massima integrazione, è individuata un'unica Commissione Provinciale che affiderà, ad una delle ASL rappresentate territorialmente, la funzione di coordinamento a seguito di votazione da condursi nel corso della seduta di insediamento. Nella Commissione Provinciale convergono i dati, le informazioni e le analisi dello stato di salute e sicurezza sul lavoro di tutte le ASL ricomprese nella Provincia.

ARTICOLO 6

Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le attività di funzionamento del Comitato sono a carico della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.

ARTICOLO 7

Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato, con un preavviso minimo di 15 giorni. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, come previsto dall'art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007.

In caso di impedimento, i componenti effettivi sono tenuti a comunicarne le motivazioni e a delegare contestualmente un componente supplente.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente alla seduta almeno la metà dei componenti più uno.

Gli avvisi di convocazione del Comitato devono esplicitare gli argomenti all'ordine del giorno che possono essere integrati da ogni componente, attraverso richiesta scritta da inoltrare alla segreteria con un adeguato anticipo.